Avv. Giovanni Scòpesi
Salita S. Caterina, 1/5
16123 GENOVA

COPIA

Avv. Vittorio Pendini
Via Assarotti, 4/5
16122 GENOVA

ECC.MA CORTE DI APPELLO PENALE

DI GENOVA

Ecc.mo Signor Presidente,

nell'interesse di Alessandro **PERUGINI**, condannato con Sentenza N. 3119/08 del 14 Luglio 2008 - depositata il 27 Novembre 2008 - del Tribunale di Genova Terza Sezione Penale, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 608 Codice Penale., i sottoscritti difensori propongono appello per i seguenti

M O T I V I

I

- Il Dott. Alessandro Perugini é stato rinviato al Giudizio del Tribunale di Genova per rispondere dei reati: (capo 1) di abuso di ufficio per "*avere tollerato e "consentito nella sua veste di funzionario della Polizia di Stato più alto in grado "presente nella struttura*" (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) "*che le persone ristrette nel sito provvisorio di "Bolzaneto fossero sottoposte a trattamenti degradanti e disumani*", poi diffusamente quanto ripetitivamente descritti alle lettere da "*A*" a "*G*" del capo di imputazione.

- Ancora (capo 2) nella stessa qualità, e per le stesse altrui condotte non impedite, per aver sottoposto le medesime persone "*ristrette nella caserma*" a misure di rigore non consentite dalla Legge, descritte forse in modo lievemente più sintetico, ma comunque sostanzialmente identiche a quelle poste a base dell'accusa di cui al CAPO 1).

- Infine (CAPI 3 - 4 - 5), sempre ai sensi dell'art. 40 cpv Codice Penale, per i reati di violenza privata a danno di Rossomando Angelo e Massimiliano e di percosse a danno di Nencioli Nicola.

- All'esito dell'ampia istruttoria dibattimentale, protrattasi per anni, i sottoscritti difensori hanno depositato una memoria evidenziando

A) "Posto che nessuno (tanto meno l'Accusa) ha mai sostenuto che l'imputato si "sia reso responsabile in prima persona - presso il sito di Bolzaneto - di

"comportamenti violenti, occorre soltanto verificare se Perugini rivestisse in concreto "la qualifica di funzionario più alto in grado e, in caso affermativo, se abbia avuto "contezza di comportamenti delittuosi posti in essere da terze persone, in rapporto ai "quali non si sia adoperato per impedirli.

"Pare allora opportuno prendere le mosse dal noto documento della Questura di "Genova del 5 Luglio 2001, indirizzato al Procuratore Generale presso la Corte di "Appello di Genova, documento nel quale si legge testualmente: "*come da precorse "intese, le comunico che il referente per l'attività di Polizia Giudiziaria di "competenza della Polizia di Stato connessa allo svolgimento del prossimo Vertice "G8 é il vice questore aggiunto il Dott. Alessandro Perugini*".

"Da tale missiva emerge claris verbis come al Dott. Perugini non fossero stati "affidati compiti di ordine pubblico, né funzioni di alcun tipo all'interno del sito di "Bolzaneto (é noto come a capo del servizio trattazione arrestati presso la caserma di "Bolzaneto fosse stata insediata ufficialmente la Dott.ssa Anna Poggi; anche se é "altrettanto noto come la responsabilità dell'ufficio trattazione arrestati non implichi, "di per sé, obbligo di sorveglianza degli arrestati medesimi).

"Gli incarichi dell'imputato nell'ambito del G8, nella sua veste di "referente per "l'attività di Polizia Giudiziaria" erano dunque esclusivamente connessi a quelle "attività di indagine (ricevere notizia di reati, ricercarne gli autori, raccogliere le fonti "di prova) che l'articolo 55 Codice di Procedura Penale; definisce come attività di Polizia Giudiziaria e che il "successivo art. 56 stabilisce debbano essere svolte "alle dipendenze e sotto la "direzione della Autorità Giudiziaria".

"E' poi ancora noto come la presenza a Bolzaneto del Perugini sia da ricondursi "esclusivamente all'effettuazione di arresti (da parte della Digos) tanto nella giornata "di venerdì che in quella di sabato. Per effetto di tali arresti l'imputato decise (ma "avrebbe potuto benissimo farne a meno) di portarsi a Bolzaneto per procedere alla "compilazione dei relativi atti, nonché per dare un aiuto ai colleghi, stante la "situazione di emergenza (sappiamo che, ogni giorno, rimase nel sito per circa otto-"dieci ore).

"Se dunque la condizione di "funzionario più alto in grado" é stata del tutto "casuale é evidente come non si versi in un caso di responsabilità oggettiva e "a "prescindere" del superiore per il reato commesso dal sottoposto, bensì in un caso di "responsabilità sussistente soltanto allorquando sia stata rigorosamente dimostrata la "consapevolezza in capo al superiore dell'altrui attività delittuosa, nonché l'inerzia del "superiore medesimo".

B) I sottoscritti hanno anche ripreso le argomentazioni contenute nella requisitoria del Pubblico Ministero " (vedasi il capitolo 6 delle requisitorie scritte,

pagine da 36 a 43) in ordine ai reati contestati al Perugini ai capi 3, 4 e 5 della rubrica:

"pag. 41 "*l'accadimento dei fatti contestati é sicuramente provato, Passando "all'esame della riferibilità soggettiva dei fatti stessi, appare necessaria una "considerazione iniziale. Tutti i reati contestati come commessi nell'Ufficio "trattazione atti sono stati consumati in un ambiente delimitato .....Deve quindi "ritenersi responsabile, nella forma del concorso anche solo morale ex art. 40 cpv., "solo chi abbia assistito al fatto senza dissociarsi in maniera adeguata dallo stesso al "fine di impedirlo. Ciò premesso non é possibile identificare le persone fisiche "esecutrici materiali dei fatti contestati.*
"Nella prima stanza Digos hanno lavorato ..... 12 persone ..... Secondo le persone "offese le vessazioni sono state effettuate da più persone in numero da 4 a 5 .....
"Deve perciò dedursi che non tutte le persone presenti furono coautori "contemporaneamente delle vessazioni. E non emerso alcun elemento utile ad "identificare chi fosse presente e chi no nei vari avvicendamenti .... Per l'imputato "Perugini deve pertanto essere richiesta assoluzione per i reati di cui ai capi 3, 4 e 5."

"Orbene se, correttamente, l'accusa é pervenuta all'inevitabile conclusione che "dei fatti delittuosi possono bene essersi verificati all'interno dell'Ufficio in cui il "Perugini lavorava, senza che il Perugini stesso ne abbia avuto contezza (perché "momentaneamente assente), a maggior ragione l'imputato può non essersi "minimamente accorto di altri comportamenti vessatori da terzi posti in essere al di "fuori della stanza nella quale lo stesso Perugini é rimasto per l'80-90% del tempo in "cui ha operato in Bolzaneto.

"E' vero che alcuni testi hanno riferito di avere visto il Dott. PERUGINI, in "almeno tre, quattro occasioni, fuori dall'ufficio, nei corridoi. Ma é lo stesso imputato "ad ammetterlo.

"Peraltro, come poteva PERUGINI, in quelle fugaci apparizioni davanti alle "celle, rendersi conto della durata della posizione vessatoria imposta agli arrestati? E "come poteva, ritransitando magari dopo un'ora o due davanti alla stessa cella, "stabilire se i detenuti ivi custoditi fossero sempre gli stessi di un'ora prima, o se, "invece, vi era stato un "rimpasto" dovuto allo spostamento o trasferimento dei primi "al fotosegnalamento, al carcere di destinazione, o, più semplicemente, ad altra cella?

"Non si dimentichi, a tal proposito, ciò che é scritto a pagina 52 del capitolo "Le Responsabilità" della requisitoria del Pubblico Ministero: "La stessa "consapevolezza, in punto posizione vessatoria imposta in cella, EBBE ANCHE IL "MAGISTRATO SABELLA, che ebbe modo di constatare la posizione dei detenuti "almeno due volte. Peraltro, l'INTERMITTENZA della presenza in BOLZANTO del "Magistrato non consente di ritenere la consapevolezza in capo al medesimo del

"PERDURARE della posizione, **tanto più che egli aveva dato ordine di contenerla "in non più di un quarto d'ora".**

"Come può pensarsi che PERUGINI, vedendo persone con la testa rivolta al "muro e a gambe divaricate (ammesso che ciò abbia visto), sia stato in grado di "operare una valutazione nei termini temporali di cui sopra?

- La memoria difensiva si é poi soffermata sulla configurazione ed applicazione dell'articolo 40 cpv. Codice Penale:

"un esame del disposto dell'articolo 40 cpv. richiede, peraltro, un approfondimento "che accerti se nella fattispecie vi sia stato un rapporto causale tra la pretesa "omissione e l'evento nonché se possa affermarsi l'esistenza dell'elemento "intenzionale contestato. "Com'é noto, il tema dell'obbligo di impedire l'evento "rilevante ai sensi dell'articolo 40 cpv Codice Penale, che viene solitamente evocato come "obbligo di garanzia, é oggetto di un **plurisecolare, ciclopico dibattito** nel cui "ambito sono state costruire diverse elaborazioni teoriche". (Cass. Sezione IV Sentenza 22 Maggio-2 Luglio 2007 n. 25527).

"In altro punto della sentenza ora citata si sottolinea altresì che "si é in presenza "di una situazione di non superabile incertezza, dovuta alla inadeguatezza della "disciplina prevista dall'articolo 40 cpv., **che determina uno dei casi più clamorosi "di creazione giurisprudenziale delle fattispecie penali**, e si prospetta la necessità "di un intervento normativo riformatore che tipizzi le posizioni di garanzia"

"Entrando nel merito della reale portata della funzione di garanzia si é sempre "richiesto che "il soggetto garante **sia in grado attivandosi di impedire l'evento**" "(Cass. Sezione IV Sentenza 9 Luglio 1998 n. 8217) ed ancora si richiede che "il soggetto garante "**sia in grado** attivandosi di impedire l'evento (Cass. Sezione IV Sentenza 6 Luglio 2006 n. 32298).

"Naturalmente la dottrina a sua volta ha affrontato il problema della "responsabilità del titolare della posizione di garanzia, escludendola nel caso in cui "non vi sia da parte del garante la concreta possibilità di intervenire efficacemente per "impedire l'evento. "L'obbligo di impedire l'evento non é illimitato: esso cessa di "fronte all'impossibilità di compiere l'azione comandata, giacché nel nostro diritto "vige il principio *ultra posse nemo tenetur* (Antolisei Giuffré 1969 Parte generale - "Pagine 194 - 196).

"L'autore in modo assolutamente limpido, ribadisce tal limite che affronta "anche sotto il profilo del rapporto eziologico, che deve escludersi se, malgrado il "compimento dell'azione attesa, il risultato si sarebbe verificato allo stesso modo (ivi "paragrafo 101 pagina 194)"

- Si sono altresì indicati i casi, gli unici casi portati alla conoscenza del giudicabile, rammentando il suo immediato ed efficace intervento volto ad eliminare situazioni difficili o illecite.

- Infine é stato affrontato il problema del possibile concorso formale tra i reati di cui agli articoli 323 e 608 Codice Penale, argomento - allo stato - superato, ferma restando la identità oggettiva degli addebiti, sub 1 e sub 2.

* * *

- Il Tribunale ha condannato Alessandro Perugini per il reato di cui all'articolo 608 Codice Penale con decisione che appare dalla lettura della parte motiva dell'arresto di primo grado errata in quanto assolutamente ingiustificata e contraddittoria.

* * *

- Viene dapprima affrontato - alla pagina 318 - il problema del possibile concorso formale dei due reati di abuso e sottoposizione a misure di rigore non consentite con l'esclusione del "*preteso rapporto di specialità*".

- Non é ben chiaro il pensiero dei primi Giudici sul punto, che peraltro allo stato appare irrilevante - come si é scritto - data la assoluzione intervenuta per il delitto di abuso. Si tornerà comunque sull'argomento esaminando la parte (breve) dedicata al Dott. Perugini.

* * *

- Alla pagina successiva (319) si espone l'opinione del Tribunale a proposito dei limiti della responsabilità ai sensi dell'articolo 40 cpv. Codice Penale.

- In realtà vengono ripresi in estrema sintesi gli stessi argomenti addotti dalla difesa nello scritto sopra citato ed ampiamente sviluppati nel corso della discussione orale.

- Giungendo all'esame della posizione dell'odierno appellante il Tribunale, alla pagina 328, lo ritiene responsabile sulla base della asserita conoscenza della consumazione degli illeciti da parte degli agenti della Polizia di Stato, che sarebbe dimostrata dalla sua ammissione di essersi recato più volte nel corridoio " *e di avere "visto il venerdì gli arrestati ... in piedi, diversi con le mani al muro ...*".

- Tanto é parso sufficiente per il tribunale per condannare il Dott. Perugini quasi al massimo della pena prevista per il reato contestatogli.

- La decisione sul punto appare quanto meno non coerente con il giudizio favorevole espresso, giustamente, sul Magistrato Sabella che vide l'identica situazione e si allontanò disponendo, pare, che non dovesse protrarsi per più di quindici minuti.

- Se la breve durata é stata giudicata dal Tribunale come giustificante la posizione di rigore, non é chiara la ragione per la quale la fugace ed occasionale visione del Dott. Perugini potesse coincidere con la piena consapevolezza d'una durata cronologicamente rilevante. Anche sul punto decisivo non risulta si sia soffermato il Tribunale.

- Il sillogismo logico-giuridico seguito dal Tribunale per formarsi il convincimento espresso nel dispositivo, non é agevolmente riconoscibile specie dopo aver letto le enunciazioni in materia di responsabilità per omissione essenziali ma motivate riportate alla precedente pagine 319.

* * *

- La condanna per il reato di cui all'articolo 608 Codice Penale appare non solo ingiustificata ed immotivata: essa é completamente in contrasto con le risultanze processuali ed addirittura con la parte ulteriore della motivazione, là dove viene esclusa la responsabilità dello stesso imputato per il reato di abuso di ufficio (pagina 329 e seguenti della motivazione).

- Nel corso del dibattimento sono emersi alcuni casi nei quali Perugini, reso edotto di alcuni problemi, aveva sollecitamente operato per rimuoverli.

- Lo stesso Tribunale rammenta che Perugini venerdì 20 Luglio verso le ore 20:00 aveva ordinato al Vice questore Cipriano di eliminare un assembramento ostile di fronte alla Caserma; cita anche l'intervento per evitare lo spruzzo nelle celle di spray urticante; non ignora l'aiuto all'arrestato Ferrazzi ed il prestito al medesimo del telefono cellulare per comunicare con il padre.

- Altre circostanza analoghe erano state segnalate dalla difesa, quale l'immediato ricorso alla autoambulanza di fronte al malore di un arrestato greco (teste Raschellà), la consegna all'arrestato Carlaioli del medicinale per l'asma.

- La sentenza, alla pagine 330, afferma che Perugini "*non é rimasto "costantemente nell'ufficio trattazione atti"* (la cosa é ovviamente indiscutibile per varie, anche banali, ragioni) e che "*girava per la struttura dove si trovavano le celle*" (affermazione veritiera ma imprecisa, parendo riferire di una costante presenza di controllo, che non vi é mai stata).

- I Giudici ammettono peraltro di *" nutrire il ragionevole dubbio che egli abbia "assistito a condotte antigiuridiche senza intervenire per impedirlo", ".. ci si "troverebbe di fronte ad un comportamento palesemente e inspiegabilmente "contraddittorio di una stessa persona che interviene per far sciogliere un "raggruppamento di persone che tiene un atteggiamento soltanto minaccioso verso "alcuni fermati senza ancora tradurlo in atti di violenza e, per contro, resta inerte o "addirittura connivente davanti all'inflizione concreta e attuale, in sua presenza, di "percosse, lesioni o gravi ingiurie in danno delle persone custodite nelle celle"*

- E' chiaro che la stessa contraddittorietà riconosciuta dai primi Giudici tra le lodevoli iniziative poste in essere da Perugini quando é venuto a conoscenza di situazioni difficili degli arrestati e la opposta volontà di tollerare consapevolmente che gli stessi fossero oggetto di soprusi sussiste anche per quella parte di fatti inclusi nel capo 2), come contestualmente nel capo 1). (*Vale appena il caso di rammentare che proprio la sostanziale identità di condotte ed eventi aveva suscitato il problema del concorso apparente di norme*).

- Pur non apparendo facile trovare una spiegazione dalla lettura della Sentenza, si ritiene lecito supporre che il Tribunale abbia ascritto a titolo di abuso d'ufficio i fatti episodici anche se frequenti ed a titolo di abuso di autorità le "*posizioni di "rigore*" in quanto **permanenti e sistematiche** (pagina 330).

- Se mai l'ipotesi ora formulata corrispondesse veramente al pensiero del Tribunale sarebbe inevitabile fare osservare che un discrimine del genere apparirebbe del tutto gratuito.

- Innanzitutto i capi di imputazione non contengono la distinzione che (forse) ha voluto fare il Tribunale.

- In secondo luogo rimane fermo il principio della esigenza della conoscenza del fatto illecito e della possibilità di impedirlo (ultra posse nemo tenetur).

- In terzo luogo é chiaro che non esiste differenza soggettiva tra il rilevare un fatto episodico e il constatare in modo istantaneo (come ha fatto Sabella) un fatto o una situazione che nulla dimostra o lascia intendere essere sistematica.

* * *

- Si accenna appena alle posizioni dei fratelli Rossamando e di Nencioli, solo per dire che sul punto il Tribunale ha fatto buon governo dei principi enunziati a proposito del reato di abuso, pronunziando sentenza assolutoria non essendosi provata neppure la conoscenza dei fatti da parte di Perugini.

* * *

- Concludendo, si richiama testualmente quanto affermano i primi Giudici, per i quali la fattispecie criminosa in esame "*richiede, per la sua configurazione, come "già si é osservato in premesse, una forma di dolo particolarmente qualificata e "specifica, consistente nella coscienza e volontà di arrecare, attraverso la condotta "dell'abuso di ufficio, danno alla persona offesa dal reato*" (vedi pagina 329).

- Non diversamente deve dirsi per il reato di abuso di autorità contestato in base al principio della posizione di garanzia: anche per tale delitto é necessario fornire la prova della conoscenza del fatto illecito, della concreta possibilità di impedirlo, della volontà di non impedirlo.

- Quanto affermato, nella stessa sentenza impugnata dimostra la totale mancanza di dolo e pertanto si chiede che il Dott. Alessandro Perugini sia assolto con ampia formula di merito.

II

- Non può essere omessa una doglianza per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio riservato al Dott. Alessandro Perugini.

- Ciò non solo per l'ovvio dovere defensionale di non omettere la devoluzione al Superiore Giudice del merito di ogni punto che possa riguardare la posizione del proprio raccomandato, ma per esprimere una doglianza per l'omessa valutazione in concreto per Perugini delle circostanze codificate agli articoli 133 e 62 bis del Codice Penale.

- Alle pagine 433 e 434 della Sentenza si leggono poche righe generiche relative a tutti gli imputati assieme: di Perugini (e di tutti gli altri, del resto) non si valutano gli indiscutibili meriti, il suo spirito di sacrificio, i suoi sforzi per collaborare nei limiti umani a risolvere problemi degli arrestati (vedansi le pagine 529 e 530 della Sentenza); la sua vita anteatta, l'esemplare vita famigliare. Nulla.

- Per Perugini la pena é la seguente: "*p.b. a. 2 di reclusione + m. 4 di reclusione per la continuazione interna - a. 2 m. 4 di reclusione*" e quindi 28 mesi.

- Ciò per un reato che prevede la pena minima di quindi giorni e massima di trenta mesi. Quattro mesi sono inflitti a titolo di continuazione. Non pare possa parlarsi di continuazione nel presente caso (vedi sopra pagina 7) essendo stato il reato concepito dallo stesso Tribunale in concreto come permanente, specie per quanto riguarda Perugini.

- Il relativo aumento di pena dovrà perciò essere escluso.

- Poiché comunque il tribunale non palesa in alcun modo se e come abbia tenuto conto delle circostanze indicate dall'articolo 133 del Codice Penale (neppure evocato) e neanche se e come abbia tenuto conto del dettato dell'articolo 62 bis, é impossibile criticare sul punto la Sentenza.

- Si può soltanto chiedere, in via del tutto subordinata, che l'Ecc.ma Corte di Appello, nella disattesa ipotesi che non giungesse alla assoluzione del Dott. Alessandro Perugini, escluso l'aumento per la continuazione voglia concedergli le attenuanti generiche, il minimo della pena eventualmente convertita in pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Con ossequio.

(Avv. Vittorio Pendini)

(Avv. Giovanni Scòpesi)

Genova, lì 22 Dicembre 2008